



REGOLAMENTO DEI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei *Cultori della materia* e le loro attività Coerentemente con quanto previsto dall'Art. 26, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'espressione *Cultori della materia* indica esperti o studiosi che non appartengano ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, i quali abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

Articolo 2 - Funzioni

1. I Cultori della materia svolgono attività di supporto alla didattica nell'ambito dell'assistenza agli Studenti, ma non possono, in alcun caso, svolgere attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).
2. Essi possono far parte delle commissioni per gli esami di profitto e delle commissioni di laurea, per le discipline per le quali è stato attribuito il titolo. Durante lo svolgimento degli esami, i Docenti incardinati non possono essere in numero inferiore rispetto ai Cultori della Materia.
3. Le attività svolte dai *Cultori* non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario; esse sono completamente gratuite, essendo svolte esclusivamente su base volontaria.

Articolo 3 - Procedura di nomina

1. Ciascun docente potrà proporre al massimo due Cultori della Materia per ogni insegnamento di cui è responsabile.
2. La qualifica di Cultore della Materia è attribuita dal Dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
3. La nomina dei Cultori è disposta dal Direttore di Dipartimento, su conforme parere di apposita Commissione composta da cinque membri ed eletta dal Consiglio, il quale, nella stessa seduta, ne designerà il Presidente.
4. La proposta del docente, da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità dell'interessato, nella quale lo stesso confermerà di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
5. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
6. Per l'esame delle proposte, la Commissione si riunirà, in via ordinaria, tre volte all'anno, nei mesi di gennaio, maggio e settembre. Riunioni straordinarie potranno essere convocate ove se ne presenti improcrastinabile necessità.
7. I Presidenti dei CdS, su richiesta del professore responsabile dell'insegnamento, potranno inserire nella Commissione d'esame un Cultore della Materia come membro effettivo e uno come membro supplente.



Articolo 4 - Requisiti e Documentazione

1. La proposta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti sottoscritti dal candidato:
 - a) curriculum del candidato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale o della laurea quadriennale e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo richiesto;
 - b) eventuale elenco delle pubblicazioni prodotte;
 - c) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
2. Per il conseguimento della qualifica di *Cultore* è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti coerente con la disciplina per la quale si chiede il titolo:
 - a) essere dottore di ricerca;
 - b) essere titolare di assegno di ricerca universitario o del CNR;
 - c) essere vincitore, dopo il conseguimento della laurea magistrale o equiparata, di una procedura comparativa universitaria per l'attribuzione di un incarico di tutoraggio;
 - d) essere stato docente a contratto per almeno un anno accademico;
 - e) essere in possesso di almeno una pubblicazione scientifica.

Articolo 5 - Collaboratori ed esperti linguistici

1. I Docenti responsabili degli insegnamenti di Lingue Straniere e Traduzione possono, in deroga a quanto previsto dai Commi 1 e 3 dell'Art 3 e dal comma 2 dell'art. 4, richiedere la nomina di ulteriori Cultori della Materia scelti tra i CEL/ex-Lettori.
2. La qualifica di Cultore della Materia ai CEL/ex-Lettori è attribuita, per la disciplina di loro competenza, dal Direttore del Dipartimento, senza sentire la commissione di cui all'art. 3.
3. Le attività di cui al precedente art. 2 devono rientrare nel numero di 100 ore che i Collaboratori ed Esperti Linguistici possono dedicare ad attività extra-curricolari, ai sensi del relativo Contratto Collettivo decentrato.

Articolo 6 - Validità e durata

1. L'attribuzione della qualifica ha validità triennale, salvo revoca deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi o sopravvenuta indisponibilità dell'interessato; essa, può essere rinnovata, sempre a cadenza triennale, su proposta del docente di riferimento accompagnata dalle dichiarazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 3.
2. Il Cultore può fare uso della qualifica di "Cultore della materia presso l'Università del Salento per il SSD _____" esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa; le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore.
3. I Cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni,



in quanto compatibili.

Articolo 7 - Trasmissione degli atti

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica di *Cultore della materia* o il rinnovo della medesima verrà comunicata dal Direttore del Dipartimento per il tramite del Responsabile della Didattica.

Articolo 8 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici.